

La comunicazione unica Un nuova sfida per l'Ufficio del Registro delle imprese

Unioncamere Lombardia
24 novembre 2009

Maurizio Pirazzini

Vice segretario generale

Conservatore Ufficio del Registro delle imprese

Camera di commercio di Ferrara

Di cosa parliamo oggi....

1. Primi tentativi di inquadramento sistematico
2. Esame del testo e cenni sui lavori preparatori
3. Tra il "non cambia nulla" e "l'impresa in un giorno" ... un approccio pragmatico ma con la giusta prospettiva di innovazione e cambiamento
4. Un primo tentativo di fare ordine tra inizio di impresa, inizio attività economica e costituzione di società tramite la CU
5. Problemi operativi
6. Le novità dell'articolo 38 della legge 133/08 - collegamento con il SUAP e il DDL collegato alla finanziaria

Primi tentativi di inquadramento

La nuova disciplina comporta completa inversione del sistema ?

(comma1) "*Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta la comunicazione **unica per gli adempimenti** di cui al presente articolo*"

Nel sistema attuale gli obblighi di registrazione sorgono - tranne che per l'INAIL - dopo l'avvio dell'attività ora occorre un adempimento ai fini dell'avvio ????

SI (Parere MISE 2009 a quesito Unioncamere Piemonte)

La manovra d'estate (legge 133/08)

Novità: viene codificato un nuovo principio dall'articolo 38, primo comma (Impresa in un giorno), della manovra d'estate (legge 133/08)

*"Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, **l'avvio di attività** imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è **tutelato** sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio"*

Primi tentativi di inquadramento (2)

Quali adempimenti sono "imbarcati" a bordo della CU ?

la CU "vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per

(1) l'iscrizione al **registro delle imprese** ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge,

(2) ai fini **previdenziali, assistenziali, fiscali** individuati con il decreto di cui al comma 7 secondo periodo,

(3) nonchè per l'**ottenimento del codice fiscale** e della **Partita IVA**"

(1) l'iscrizione al registro delle imprese

Da un sistema basato sulla "domanda di iscrizione" (art. 2188 e ss. c.c.) ad un sistema basato sulla mera "comunicazione" ?

(1° ipotesi di lettura "dirompente") la pubblicità avviene automaticamente a seguito della comunicazione.... (secondo una logica assimilabile alla DIA - art. 19 legge 241/1990)

Interpretazione sistematica (che in questa prima fase **preferibile**) resta il sistema dell'**iscrizione su domanda** (per "adempimenti amministrativi" si intende tutto ciò che è a "monte" dell'iscrizione, ovvero la "domanda" e le relative formalità).

A favore della seconda lettura si evidenzia il **comma 6** in cui si fa espresso riferimento all'emanazione di "**atti amministrativi**" (in formato elettronico) tra cui l'atto di iscrizione nel registro e gli atti di registrazione definitiva degli altri enti

(2) ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7 secondo periodo,

"Il perimetro fiscale e previdenziale" della CU

Questa precisazione - con rinvio al DPCM 6 maggio 2009 - è stata introdotta dalla legge di conversione del DL n. 7/2007 per circoscrivere il perimetro degli effetti fiscali, assistenziali e previdenziali... (il DL peccava di un'eccessiva ampiezza prefigurando la possibile integrazione di TUTTE le dichiarazioni fiscali e previdenziali)

(3) nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della Partita IVA

Previsione quasi ridondante se non fosse per la tempistica (il rilascio della P.IVA è **immediato** (diversamente da quanto avviene per gli altri effetti in cui vige la regola dei controlli in 7 giorni)).

Il perimetro della CU - art. 5 DPCM 6 maggio 2009

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono:

1. dichiarazione di **inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA**, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972;
2. domanda d' **iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A.**, con esclusione dell'adempimento **del deposito del bilancio;**
..... (e l'iscrizione dell'elenco soci ??)
3. domanda d'**iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL**
4. domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'**INPS** relativamente alle **imprese artigiane ed esercenti attività commerciali**, ai sensi dell'Articolo 44, comma 8, decreto legge 269/2003
5. domanda di iscrizione e cessazione di **impresa con dipendenti ai fini INPS**
6. variazione dei dati d'impresa **con dipendenti ai fini INPS** in relazione a
 1. Attività esercitata
 2. Cessazione attività
 3. Modifica denominazione impresa individuale
 4. Modifica ragione sociale
 5.
7. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di **impresa agricola ai fini INPS**
8. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di **impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.**

... i lavori preparatori dal DL alla legge di conversione

.... lettura del testo

[Lavori preparatori \(resoconto 15 febbraio 2007 Commissione attività produttive della Camera\)](#)

Volontà di delimitare "letture" troppo estensive ed invasive del campo dei soggetti autorizzatori e regolatori (in primis il SUAP dei Comuni)

L'Italia anticipa l'UE

La CU (ma anche la più recente produzione legislativa in materia di lavoro) **anticipa il modello degli "sportelli unici"** (peraltro già adottato dal 1998 per i SUAP comunali) e ora riproposto come modello ispiratore dall'Unione Europea nella cd direttiva servizi (ex Bolkenstain) Direttiva 2006/123/CE

(46 considerando) "Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, **gli sportelli unici**, (...)

L'Italia anticipa l'UE (2)

(48 considerando) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un **interlocutore unico** tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: **sportello unico**). (..) Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, **una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità**. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da **camere di commercio e dell'artigianato** ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli **sportelli unici** sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore **sia come autorità direttamente competente** a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio **sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti**.

L'Italia anticipa l'UE (3)

Articolo 6

Sportello unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

a) **tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi**, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le **domande di inserimento in registri**, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

b) le **domande di autorizzazione necessarie all'esercizio** delle sue attività di servizi.

2. **L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.**

Come realizziamo la CU ?

Tra il "non cambia nulla" e "l'impresa in un giorno" ... un'approccio pragmatico ma con la giusta prospettiva di innovazione

Le principali novità

Il rilascio delle ricevuta come "titolo" per l'immediato avvio dell'attività economica (comma 3)

L'iscrizione (o meglio il rilascio della ricevuta) è pubblicità costitutiva ?

Prevale in questa primissima fase di primo approccio interpretativo prudente e orientato per la tesi negativa da parte delle dottrina commercialistica (Donativi - Venezia nov. 2007 inedito). Il ns sistema civilistico dell'impresa resta legata al **principio di "effettività"** anche per l'impostazione di base fondata sulla tutela de credito (l'impresa "senza ricevuta" non fallirebbe ? conclusione non accettabile)

Il Registro "percepito" e la CU.

Un nuovo "titolo" per l'avvio dell'impresa

il **Registro delle imprese** – e ancor prima il registro delle ditte tenuto dalle CdC - **non è mai stato**, dal punto di vista strettamente giuridico, **un elemento costitutivo** per la nascita dell'impresa, anche se questa è senz'altro la **funzione percepita** dagli operatori (le banche, ad esempio non aprono il conto corrente o la compagnia telefonica non stipula il contratto "impresa" senza verificare l'avvenuta iscrizione). In buona sostanza **senza una "visura camerale"** - oggi peraltro agevolmente accessibile "on line" a chiunque, gli operatori del mercato non considerano valida, esistente o regolare l'impresa. Secondo questa **concezione "operativa"** - ma assolutamente priva di fondamento giuridico - l'impresa esiste in quanto iscritta nel registro. Secondo un'impostazione giuridicamente più corretta **l'impresa è una fattispecie riscontrabile a prescindere da qualsiasi registrazione** o altra formalità (quali l'apertura della P. IVA il rilascio di autorizzazioni ecc.) in quanto vige il c.d. **principio di effettività** secondo cui la qualità di imprenditore si acquista con **l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività di impresa.**

Il principio di effettività per le imprese individuali .. o meglio .. "non societarie"

Secondo la dottrina più moderna (G.F. Campobasso Diritto commerciale 1. Diritto dell'impresa UTET Torino, 2006, 99 e ss.)“ **Non è sufficiente l'intenzione di dare inizio all'attività**, anche se esternata con la richiesta delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie e con l'iscrizione in albi o registri. D'altro canto **l'effettivo inizio fa acquistare la qualità di imprenditore indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente** e anche se l'attività è esercitata in violazione di norme amministrative abilitanti. **La stessa iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente per l'attribuzione della qualità di imprenditore commerciale.** Che si diventi imprenditori con l'effettivo esercizio e solo con l'effettivo esercizio è **principio pacifico per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati il cui scopo istituzionale non è lo svolgimento di attività di impresa.**”

Rapporti tra impresa e società

Per le società è principio diffuso in dottrina e radicato in giurisprudenza quello secondo **cui la società acquisterebbe la qualifica di imprenditore fin dal momento della loro costituzione** (rappresentato dalla stipula del contratto per le società di persone e dall'iscrizione nel registro delle imprese per le società di capitali) **e quindi, prima, ed indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'attività produttiva.** Fin dalla costituzione si applicherebbe nei loro confronti tutta la disciplina dell'imprenditore (ad esempio le norme in tema di concorrenza sleale ed esposizione al fallimento secondo i nuovi parametri fissati dall'art. 1 legge fallimentare). Questo **orientamento è piuttosto consolidato in giurisprudenza** (si vedano tra le molte, Cass. 10-08-1965n. 1921, in Giust. Civ., 1965, I, 1959; Cass. 10-08-1979 n. 4644), **mentre la dottrina è divisa** (Ferrara, Ferri, Nigro e Casanova **a favore**; Franceschelli, Minervini, Galgano, Jaeger, Ragusa Maggiore, Farina, Jorio, Nigro **richiedono l'effettivo inizio dell'attività**).

La dottrina più moderna considera - come per l'imprenditore individuale - la società "inattiva" non anche come impresa

Un nuovo concetto di inizio dell'impresa ai fini del Registro imprese (un cambiamento epocale per il Registro delle imprese)

E' comune distinguere in dottrina, tra una **fase di organizzazione** - ove la stessa sia oggettivamente e temporalmente percepibile - in cui l'imprenditore provvede ad esempio all'**acquisto dei mezzi di produzione** (locali, macchinari, attrezzature, assunzione di lavoratori) e il **compimento del primo atto tipico dell'impresa** (ad esempio la produzione del singolo bene o la prestazione del servizio). Nella realtà è molto frequente che tra questi due momenti trascorra anche in lasso di tempo non indifferente in cui si inseriscono i procedimenti amministrativi orientati ad ottenere tutte le autorizzazioni, concessioni o altri titoli autorizzatori previsti dalla legislazione di settore e di regola incardinati nella gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive presso i Comuni (SUAP), rapporti con le banche, con i dipendenti, con altre imprese ecc..

Un esempio...

Si faccia l'esempio dell'avvio di un'attività alberghiera. L'interessato potrà compiere atti preparatori quali l'**acquisto del terreno**, la **conclusione di un contratto di appalto** per la costruzione dell'albergo, la **richiesta di autorizzazioni e concessioni** ecc. Poi - dopo un lasso di tempo anche rilevante - si determina il compimento del primo atto di gestione (l'accoglimento del primo cliente). Tra questi due momenti possono passare anche degli anni. In questo periodo l'impresa esiste o no ? **Fino ad oggi questa fase era del tutto estranea al sistema di pubblicità legale ma trovava riscontro solo a fini IVA.**

Si rafforza così il ruolo informativo del Registro imprese anche per le attività "in corso di organizzazione" e si garantisce una **maggior trasparenza del mercato nei confronti dei terzi** (che non possono accedere agli archivi IVA)

al RI gli atti di "organizzazione"

Secondo la prevalente dottrina e parte della giurisprudenza (Campobasso, Buonocore, Farina, Galgano, Genovese, Ghidini, Jaeger, Jorio, Ferri, Graziani, Afferni; Cass. 10-09-1974 n. 2460 in Giur. comm. 1975, II, 14 e ss; Trib. di Torino 24 giugno 1980, in Giur. comm. 1981, II, 856, Cass. 10-09-1974 n. 2460, Giur. comm. 1975, II, 14 e ss; Trib. Napoli 6-6-1979 in Fall. 1980, 169; Cass. 22-2-1999 n. 1479) **la nozione di impresa è riscontrabile già nella fase preliminare di organizzazione e prima del compimento del primo atto di gestione.**

Impresa illecita nel RI

*(Estratto da Campobasso Diritto dell'impresa 2007) Nè possono sussistere dubbi in merito **alla validità degli atti di acquisto di merci da parte di un commerciante senza licenza** (..). In breve, i terzi, creditore meritevoli di tutela possono esistere anche quando l'attività di impresa è illecita e perciò l'esposizione al fallimento di chi eserciti attività commerciale illecita non appare più del tutto ingiustificata. Proprio questo secondo ordine di considerazioni ha avuto il sopravvento di fronte ai casi (reputati meno gravi) in cui l'attività dell'impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l'esercizio o la concessione o autorizzazione amministrativa (..) commercio senza licenza. **E' ormai pacifico** che tale tipo di illecito non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti (sia favorevoli che sfavorevoli all'imprenditore), **ferma restando l'applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali** che possono giungere fino all'inibizione dell'esercizio ulteriore dell'attività. **In particolare, è pacifico che il titolare di una impresa illegale è esposto al fallimento"** .*

I primi orientamenti di dottrina

(Marco Maceroni - Giurisprudenza commerciale 2009)

Rapporti tra la Bersani bis e l'art. 2196 c.c.

Irretroattività dell'avvio dell'impresa (inizio attività)

Il ruolo centrale della "ricevuta costitutiva"

L'impresa individuale c.d. "inattiva" (dottrina e giurisprudenza)

La ricevuta costitutiva e le società (di fatto, di persone, di capitali)

Conclusione: "inizio dell'impresa" diverso da "inizio attività"

Ammissibilità dell'impresa individuale inattiva

Precedente poco conosciuto ma "lungimirante"

Iscrizione al registro imprese - esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale - circostanza successiva.

L'esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale è una circostanza successiva all'iscrizione nel registro delle imprese.

Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, **Giud. Reg.** Moltrasio, **Ric.** Conservatore

... imprese illecite ai fini fiscali

Anche ai fini fiscali il tema dell'impresa illegale è stato recentemente oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 244471 del 17/11/2006) in cui si è statuito **l'assoggettabilità al regime IVA anche se l'attività veniva in concreto esercitata senza l'apposita autorizzazione.**

In materia di imposte sui redditi inoltre l'art. 14, comma 4, della legge 537/93 prevede che **concorra a formare il reddito anche i proventi delle attività illecite penali, civili e amministrative.**

Impresa illecita nel RI (2) un collegamento con i SUAP ?

E' importante tuttavia per garantire la "piena regolarità" dell'esercizio imprenditoriale dare evidenza - ai fini della tenuta del REA - del possesso dello specifico titolo autorizzatorio e/o titolo per l'avvio rilasciato dal SUAP o da altro ente autorizzatore.

In futuro (l'auspicio è stato recentemente tenuto in considerazione con la manovra d'estate legge 133/08) sarà importantissimo aggregare nel REA - tramite procedure di aggiornamento d'ufficio - tutte le informazioni sui titoli autorizzatori rilasciati (in primis dal SUAP). In tale contesto si muoveva anche il "Registro degli adempimenti amministrativi" previsto nel 2003 ed ancora in attesa di realizzazione. Gli schemi di D.P.R. di attuazione dell'art. 38 vanno in tal senso

Il problema della retroattività dell'inizio dell'impresa ai fini

"amministrativi"

L'elemento di maggiore certezza circa il **riscontro tra la realtà "registrata"** (che risulta dal registro delle imprese) e quella **effettiva**, in quanto qualsiasi terzo potrà fare affidamento più preciso sulle registrazioni riscontrabili dal registro delle imprese. Nel sistema attuale si faccia l'esempio di un'iscrizione di nuova impresa registrata il 01/02/2007 con inizio attività 01/10/2006. Se il terzo ispeziona il registro nel novembre 2006 ovviamente non trova nulla, mentre l'impresa effettivamente è operativa ma solo da un controllo ex post rispetto all'iscrizione.

L'introduzione del principio di irretroattività dell'inizio attività quanto meno ai fini amministrativi.

Questo è probabilmente l'elemento di maggior portata innovativa della Comunicazione Unica. Ai fini della regolarità amministrativa l'impresa determina i propri momenti costitutivi (modificativi ed estintivi) solo con l'effettivo inserimento degli eventi nel registro delle imprese, o per meglio dire con il rilascio del documento (la ricevuta di cui al comma 3) attestante l'avviamento di un procedimento di iscrizione nel registro di un'evento costitutivo, modificativo o estintivo dell'impresa.

La ricevuta come titolo per l'avvio dell'attività - Un precedente nel settore "turismo"

La nuova impostazione prevista dal comma 2 dell'articolo 9 trova peraltro riscontro nella disciplina del settore turismo. Già dal 2001 l'art. 7 comma 3 della legge 135 stabilisce che **"l'iscrizione nel registro delle imprese (...) costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica"**

La CU ha arretrato quest'effetto addirittura al rilascio (automatico) della ricevuta **che costituisce un elemento (necessario ma non sufficiente) per la "regolarità" (amministrativa) dell'impresa che può concorrere con altre condizioni previste dalla legge (ad esempio nel caso di attività regolate da provvedimenti autorizzatori, abilitazioni, requisiti tecnico professionali ecc.)**

Una prima conclusione "operativa"

Le imprese dovranno effettuare la pratica telematica il giorno stesso in cui si verifica l'evento e non più nel termine di trenta giorni

qualora si concordi sulla modificazione parziale dell'art. 2196 da parte dell'art. 9 legge 40/2007 nella parte relative ai termini si ritiene che "*anche la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. per la "inosservanza dell'obbligo di iscrizione" debba operare ogni qualvolta la domanda (rectius, la CU) venga presentata successivamente all'avvio dell'attività"* (Donativi, Venezia 2007 inedito)

Inizio attività di fini fiscali

Secondo la più moderna dottrina (D. Stevanato *"Inizio e cessazione dell'impresa nel diritto tributario"* , Padova, 1994) **"Il nucleo essenziale dell'impresa in senso fiscale, allora, non è più costituito dall'esercizio effettivo di un'attività commerciale, ma dall'apparato produttivo e dal patrimonio funzionale a tale esercizio: quest'ultimo, per converso, potrà anche non essere "effettivo", e, cioè, di volta in volta (ed a seconda dell'angolo visuale in cui si pone, corrispondente ad una delle fasi ciclico-produttive dell'impresa) soltanto potenziale, sospeso o definitivamente cessato"** (ivi 25,26) (...) **"L'impresa, come detto, può per certi versi esistere anche senza l'esercizio effettivo dell'attività e in mancanza di un soggetto cui possa attribuirsi la qualifica di "imprenditore. Questo vale anche per gli atti preparatori all'impresa.**

Inizio attività di fini fiscali (2)

*Nel **diritto commerciale**, infatti, la soluzione accolta circa gli atti preparatori (o di organizzazione) si riverbera sull'acquisto della qualifica soggettiva di imprenditore - cui si riconnette l'applicabilità del relativo "statuto": assoggettamento alle procedure concorsuali, applicabilità della disciplina della concorrenza sleale ecc. - ed è pertanto ragionevole valutarne a questa stregua la coerenza. **Nel diritto tributario**, invece, viene in rilievo il risultato economico dell'attività esercitata: in quest'ambito, perciò, il problema degli atti preparatori si traduce nel **concorso dei relativi costi al risultato dell'attività suddetta** (pag. 31).*

Inizio attività di fini fiscali (3)

E ancora in relazione al principio di effettività anche nel sistema tributario "*L'apertura di una posizione Iva e l'emissione delle fatture sono cioè obblighi che debbono essere adempiuti in presenza dei presupposti richiesti dal D.P.R. n. 633, ma gli stessi **non sono utilizzabili quali indici rivelatori dell'esistenza di un'impresa in senso fiscale***"

L'impresa fiscale (ai fini IVA)

Ai fini IVA, infatti, assumono rilievo - ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 633/1972 - soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'**esercizio di attività commerciali o agricole**. Pertanto, poiché nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle che siano **svolte in forma di impresa** e, quindi, imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell'**abitualità** (ancorché non dell'esclusività) e della **professionalità** dell'esercizio, devono ritenersi rilevanti solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di **attività commerciali continuative e stabili** e non quelle che si esauriscono in isolati atti di produzione o commercio.

L'impresa fiscale (ai fini IVA)

Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza con cui la CTR ha configurato come **non imprenditoriale** l'attività di **gestione immobiliare**, consistente **nella locazione di immobili di proprietà**, svolta dalla società contribuente, cui l'Ufficio ha negato il rimborso dell'IVA. Secondo il giudice d'appello, all'attività in questione non può essere riconosciuto carattere imprenditoriale, in quanto priva dei requisiti della **sistematicità** e dell'**abitualità** : le **operazioni** attive poste in essere dalla società contribuente **riguardano infatti esclusivamente due contratti di locazione, stipulati con società caratterizzate da identica base personale** (identità della relativa compagine sociale rispetto a quella delle società locatarie). **(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 03/10/2007, n. 20716)**

Imprese Artigiane

La nuova disposizione tace sulle procedure di iscrizione (obbligatoria) all'Albo delle imprese artigiane. I principi della materia – pur di competenza delle Regioni che, di regola, hanno emanato norme di mera attuazione – sono ancora retti dalla legge-quadro n. 443/1985 in cui permangono almeno **due disposizioni sicuramente non in linea** con la nuova procedura: a) dal un lato la permanenza di un **organo collegiale** (la commissione provinciale) che attribuisce la qualifica di impresa artigiana (mentre le leggi “Bersani” hanno fatto piazza pulita della commissioni camerali); b) un termine di 60 giorni eccessivamente lungo e incompatibile con “l'impresa – anche artigiana - in un giorno”. Anche su questo terreno andrà fatta chiarezza nelle disposizioni attuative (**lo schema di DPCM comprende gli artigiani come già l'art. 44 de DL 269/2003**), in quanto sarebbe una disparità di trattamento inammissibile l'esclusione dell'impresa artigiana dalle nuove norme sull'impresa in un giorno.

La Regione Lombardia ha "anticipato" la CU - e già risolto tale problematiche - con la L.R. 1/2007

Imprese Artigiane

.... pertanto anche **l'impresa artigiana rientra nel campo di applicazione della CU** con la precisazione che l'impresa andrà - come già avviene in Lombardia - **sempre prima iscritta nel Registro delle imprese**, poi in una fase successiva e prevista deliberazione favorevole della Commissione Provinciale per l'artigianato (salvo diverse legislazioni regionali come recentemente avvenuto per la Regione Lombardia)

Il DPCM 6 maggio 2009 ha previsto l'inserimento della CPA e del Ministero del lavoro tra gli enti coinvolti nella procedura ComUnica

... ulteriori elementi problematici e criticità

1. Firma digitale per imprese individuali (la normativa sulla procura nel DDL Bersani.. circolare MSE 3616/2008)
2. Commercialisti entra in vigore l'art. 1 del DLGS 139/2005 art.1.4 lett. f) I deposito per l'**iscrizione presso enti pubblici o privati** di atti e documenti per i quali sia **previsto l'utilizzo della firma digitale**, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;
3. La firma digitale massiva sugli atti amministrativi connessi alla CU
4. Fornitura PEC alle imprese (DPCM 6 maggio 2009 e art. 16 legge 2/2009)
5. Recupero dei dati (previdenziali, fiscali ecc.) nel REA
6. Attuazione dell'articolo 38 della legge 133/08
7. Software evoluti con modilistica integrata. Superamento di Fedra e sviluppo di piattaforme web (ComUnica e Starweb)

Attuazione dell'articolo 38 della legge 133/08

- c. 1 (principio fondamentale del concetto di impresa in un giorno - vedi sopra slide 4)
- Suap "*unico punto di accesso .. in relazione a tutte le **vicende amministrative***" (lett. a), tranne che per l'Agenzia delle imprese e ComUnica
- collegamento tramite apposite misure telematiche a ComUnica (lett a bis)
- "attestazione dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione trasformazione ecc. di impianti p
- può essere affidata a privati (Agenzie delle imprese)
- le CCIAA possono ricevere la gestione del Suap e "*mettono a disposizione*" il portale impresa.gov che diventa impresainungiorno.
- In caso di DIA avvio immediato dell'impresa (si torna al sistema del vecchio art. 19 legge 241/1990)
- (lettera e) il Suap rilascia una ricevuta che "*costituisce titolo autorizzatorio*"

Collegato alla finanziaria AS 1082

Modifica legge 241/90

Art. 2 bis Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento (risarcimento del danno ed elemento di valutazione del dirigente)

Delega per la modifica del CAD (Codice amministrazione digitale Dlgs 82/2005) con la modifica della firma digitale per semplificarla e agevolarne l'uso alle imprese

... ulteriori elementi e criticità

La unità locali e le PAT (posizioni anagrafiche territoriali) INAIL
..... (verso un concetto univoco di "localizzazioni" ?)

... e da ultimo DM 37/2008 in cui si depositerà (art. 19 legge 241/1990) la DIA unitamente alla CU senza esercizio di attività economica + la CIA con CU per inizio dell'effettivo esercizio dell'attività.

Evoluzione della CU e revisione normativa

La CU avrà come effetto indotto anche la convergenza di fattispecie del tutto analoghe (unico concetto di inizio attività, unico concetto di unità locale e Pat ecc.ecc.) e dovrà perfezionarsi ed evolvere - dopo il periodo transitorio - con cambiamento (**sul versante meramente procedimentale**) delle varie disposizioni di legge che non sono state espressamente modificate o abrogate dall'articolo 9 della legge 40/2007

OFFENSIVA TELEMATICA

la Cu come ulteriore strumento per valorizzare le capacità di dematerializzazione dei flussi documentali di imprese, professionisti e intermediari.... ed evitare una brutta fine ;-)



Grazie per l'attenzione

maurizio.pirazzini@fe.camcom.it